



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 2014/2021**

Assunto il 19/04/2022

Numero Registro Dipartimento: 647

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4408 del 21/04/2022

OGGETTO: RIMESSA IN COLTURA DEI TERRENI SALDI VINCOLATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 8, 9, 10, 11 E DELL'ART.14 COMMA 2, DELLE P.M.P.F. DELLA REGIONE CALABRIA D.G.R. N. 218 DEL 20/05/2011, MODIFICATE PARZIALMENTE CON D.G.R. N. 238 DEL 30/05/2014 E ART. 21 R.D. 1126 DEL 16/05/1926 - PROGETTO ESECUTIVO RECANTE «RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA, COMUNE DI MONGIANA (VV) FOGLIO DI MAPPA N. 4 PARTICELLA 153, PROPRIETÀ SIBIO» - PROPONENTE: SIG.RA SIBIO MARIA STELLA, PROPRIETARIA DEI TERRENI OGGETTO DI INTERVENTO..

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto,

la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante *“Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”*;

la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n. 29/93”* e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante *“Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

la D.G.R. n. 269 del 12/07/2016 con la quale l’Ing. Salvatore SIVIGLIA è stato assegnato alla U.O.A. Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, Dipartimento 2 - Presidenza;

La D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i. di approvazione della struttura organizzativa della Giunta regionale;

la L.r. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: *“L’unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”*;

la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale:

- ha preso atto «che l’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n. 6/2021 - “al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati” - alle strutture dipartimentali»;
- ha individuato quale Dirigente reggente dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo l’ing. Salvatore Siviglia;
- ha disposto che l’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo sia articolata nei seguenti Settori: Settore 1 “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei controlli Psr 2014/2020”; Settore 2 “Forestazione, Vigilanza e Controllo Calabria Verde e Afor”; Settore 3 “Difesa del Suolo, Tutela del Territorio, Prevenzione Calamità”;

il D.P.G.R. n. 100 del 29/06/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Salvatore SIVIGLIA;

La D.G.R. n. 318 del 21/07/2021 con la quale è stata disposta l’assegnazione ad interim dell’Ing. Pietro CERCHIARA all’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” per un incarico temporaneo di direzione ad interim dei n. 3 Settori istituiti presso l’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo;

Il D.D.G. n. 7951 del 02/08/2021 con il quale è stato conferito l’incarico all’Ing. Pietro CERCHIARA di Dirigente ad interim del Settore 1 “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei controlli Psr 2014/2020”;

Le modifiche organizzative da ultimo approvate con D.P.G.R. n. 180 del 7/11/2021 e il conseguente RR 9/2021 con rinominazione dell’ex Settore “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014-2020” dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” in Settore “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Nuova Programmazione e PSR 2014-2020”;

la Deliberazione n. 35 del 31/01/2022 con la quale la Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione del Dirigente Ing. Pietro Cerchiara al Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione” facendo comunque salva l’assegnazione ad interim all’UOA “Politiche della Montagna, Foreste,

Forestazione e Difesa del Suolo” per la prosecuzione dell’incarico di direzione ad interim del settore “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Nuova Programmazione e PSR 2014-2020” di cui al DDG n. 7951/2021;

la Legge Regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

Visto,

il R. D. 30/12/1923 n. 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n. 1126;

la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “*Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale*”;

le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;

il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. **34** “**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**”;

Premesso,

- Che, in esito al procedimento di cui all’istanza di parte rubricata al Protocollo Generale SIAR 492572 del 15/11/2021, presentata presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Catanzaro, dalla Sig.ra **SIBIO Maria Stella, proprietaria** dei terreni oggetto della presente istanza, diretta ad ottenere il Mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzato alla trasformazione dei terreni saldi, vincolati, non boscati, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previsto dal Progetto Esecutivo recante: «**Relazione tecnico-agronomica, Comune di Mongiana (VV) Foglio di mappa n. 4 particella 153, Proprietà Sibio**» riportati in Comune di **Mongiana [VV]**, il Responsabile del Procedimento per la gestione del vincolo idrogeologico e dei tagli boschivi, in data 02/02/2022 prot. SIAR n. 50504, ha formulato motivata proposta di concessione di **NULLA – OSTA**, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 59 bis delle PMPF per il «*Mutamento di destinazione d’uso di terreni saldi sottoposti a vincolo idrogeologico, non coperti da boschi, destinati a periodica lavorazione agricola*»;
- Che, nello specifico, l’istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni saldi ex-coltivi e su cui si è insediata vegetazione erbacea ed arbustiva composta principalmente da Ginestra dei carbonai e felce aquilina, non costituente bosco, siti in località “**Intico-Occhio**”, Foglio **4** Particella **153** estesa catastalmente **Ha 00.50.00** (m² 5.000), di cui una superficie di circa **Ha 00.50.00** (m² 5.000) sarà destinata ad interventi di trasformazione d’uso per la rimessa in coltura, per come descritti negli elaborati progettuali del Progetto Esecutivo recante «**Relazione tecnico-agronomica, Comune di Mongiana (VV) Foglio di mappa n. 4 particella 153, Proprietà Sibio**», acquisiti al protocollo. Generale. SIAR n. 526912 in data 06/12/2021, riportati nell’**Allegato 1**, costituenti parte integrante del presente provvedimento, sottoscritti dal tecnico incaricato, Dott. For. Pisano Giuseppe, iscritto al n. 106 dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Vibo Valentia;
- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all’interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell’art. 1 del R.D. 3267/1923 in Comune di **Mongiana (VV)**;
- che per come si evince dal Certificato di Pubblicazione, **Reg. N. 0001/2022 del 03/01/2022**, tanto l’istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati *per 15 giorni consecutivi*, ovvero dal **03/01/2022** al **18/01/2022**, all’Albo Pretorio del Comune di **Mongiana [VV]**, altresì che, per come stabilito al comma 2 dell’ art. 14 delle P.M.P.F., in data 20/01/2022 con nota Prot. **205**, la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Catanzaro, senza osservazioni e/o opposizioni, rubricata al Protocollo Generale SIAR n. **35870** in data 26/01/2022;

VISTO il Decreto N.14134 del 31/12/2021 con il quale è stato accertato l’importo complessivo relativo ai versamenti per diritti di segreteria e diritti di istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale;

DATO ATTO che il Professionista, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 25/2018 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato il pagamento per la prestazione professionale effettuata.

Considerando,

- Che, per come disposto dall’art. **8**, dall’art. **14** e all’art. **59** bis delle PMPF, in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi ad uso diverso da quello forestale, non coperti da bosco, in

terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole della competente Area Territoriale, sono autorizzati dall' U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo ai sensi della D.G.R. **184** del 12 giugno 2015, già in capo all'ex Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;-

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 - Lavorazione dei terreni in zone acclivi - delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;
- Che agli effetti del comma 2 dell'art. **8 "Dissodamento dei terreni nudi e saldi"** delle PMPF, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 57 delle PMPF, qualora si intenda procedere alla eliminazione di arbusti e cespugli che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane mediante lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione della competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Catanzaro;

TENUTO CONTO, che agli effetti del comma 6 dell'art. 5 delle PMPF, per come modificato con DGR 238/2014, i ginestreti non sono considerati bosco;

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, invero dal Responsabile del Procedimento presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Catanzaro,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

NULLA-OSTA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 14, comma 2, art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 per le azioni appresso specificate previste dal Progetto Esecutivo recante **«Relazione tecnico-agronomica, Comune di Mongiana (VV) Foglio di mappa n. 4 particella 153, Proprietà Sibio»**, (art. 21 R.D. 1126/26 – art. 14 comma 2 PMPF) di cui agli elaborati progettuali trascritti nell'**Allegato 1**, costituente parte integrante del presente atto, redatti e sottoscritti dal tecnico incaricato, Dott. For. **PISANO Giuseppe**, iscritto al n. 106 dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Vibo Valentia; committente Sig.ra **SIBIO Maria Stella**, proprietaria;

- A **Al Mutamento di destinazione d'uso di terreni saldi**, vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti da vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco, macchia mediterranea;
- B **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva infestante presente nell'area oggetto di intervento, non costituente bosco, macchia mediterranea;
- C **Alla successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;

il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Foglio **4** Particella **153** estesa catastalmente **Ha 00.50.00** (m² 5.000), di cui una superficie di circa **Ha 00.50.00** (m² 5.000) sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come meglio descritto e perimetrato nelle cartografie catastali ed ortofoto allegate agli elaborati progettuali di cui al Progetto Esecutivo recante **«Relazione tecnico-agronomica, Comune di Mongiana (VV) Foglio di mappa n. 4 particella 153, Proprietà Sibio» «Relazione tecnico-agronomica, Comune di Mongiana (VV) Foglio di mappa n. 4 particella 153, Proprietà Sibio»** redatti e sottoscritti dal tecnico incaricato, Dott. For. **PI-SANO Giuseppe**, iscritto al n. 106 dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Vibo Valentia;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di **Mongiana (VV)** per *15 giorni consecutivi*;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig.ra SIBIO Maria Stella, Proprietaria dei terreni oggetto di intervento;
- Comune Mongiana (VV);
- Dott. For. PISANO Giuseppe – Studio Tecnico Forestale – Progettista e Direttore dei Lavori;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia;

Subordina l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate e di cui ai susseguenti Capi, nonché di quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 56 e 57 delle PMPF.

- I Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati negli allegati alla «**Cartografia Progettuale**», di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'area di intervento che nell'intorno della stessa costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs. 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, art. 4 Dec. Lgs.vo n. 34 del 03/04/2018, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane.
- III La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche a ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- V Per come disposto al comma 2 dell'art. 8 delle PMPF, "**Dissodamento dei terreni nudi e saldi**", che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato

per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;

- X Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale;

DI STABILIRE

- 1 Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
- 2 Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Catanzaro, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923;
- 3 Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

COREA IDA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CERCHIARA PIETRO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 647/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE 01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI E NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 2014/2021

OGGETTO: RIMESSA IN CULTURA DEI TERRENI SALDI VINCOLATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 8, 9, 10, 11 E DELL'ART.14 COMMA 2, DELLE P.M.P.F. DELLA REGIONE CALABRIA D.G.R. N. 218 DEL 20/05/2011, MODIFICATE PARZIALMENTE CON D.G.R. N. 238 DEL 30/05/2014 E ART. 21 R.D. 1126 DEL 16/05/1926 - PROGETTO ESECUTIVO RECANTE «RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA, COMUNE DI MONGIANA (VV) FOGLIO DI MAPPA N. 4 PARTICELLA 153, PROPRIETÀ SIBIO» - PROPONENTE: SIG.RA SIBIO MARIA STELLA, PROPRIETARIA DEI TERRENI OGGETTO DI INTERVENTO.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 20/04/2022

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)